



COPIA

# COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 48.-

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO - LL.PP. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to **Geom. Carlo Zanin**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

f.to **rag. Loredana Battaglio**

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE  
f.to (**Ivo Zuecco**)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (**Dott.ssa Roberta Di Como**)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. **346** di Reg. Pubbl.

Addi **26/08/2011**  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (**Dott.ssa Roberta Di Como**)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li **26/08/2011**

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
**Brutto Roberto**

**OGGETTO : APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI ALBETTONE E I SIGG.RI PANIGHELLO GIANNI E PANIGHELLO DANILO DI ALBETTONE, RELATIVA ALLA VERTENZA GIUDIZIARIA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA RUBRICATA AL N. 4347/07 RG. REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 26/01/2011.**

L'anno **duemilaundici** addì **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti      Assenti

	*
*	
*	
*	
*	

- **JOE FORMAGGIO**
- **IVO ZUECCO**
- **RICCARDO TRISSINO**
- **FIGURELLA CURIELE**
- **FRANCESCA RIGATO**

Partecipa alla seduta la Dott.ssa **ROBERTA DI COMO** Segretario Comunale.

Il Sig. **IVO ZUECCO** nella sua qualità di Vice-Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che era in atto tra il Comune di Albettono e i Sigg.ri Panighello Gianni e Panighello Danilo residenti in Albettono una vertenza giudiziaria avanti il Tribunale Civile di Vicenza, rubricata al n. 4347/07 del R.G. Precisamente, con atto di citazione del 20.05.2007 i Signori Panighello convenivano in giudizio il Comune di Albettono per sentire condannare il medesimo al pagamento della somma complessiva di € 70.028,14 oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo. Detta somma risulterebbe dovuta quale indennizzo per l'asserita occupazione abusiva da parte del Comune di un fondo di proprietà dei Panighello stessi nonché quale risarcimento dei danni che i Panighello avrebbero subito a causa della conseguente impossibilità di usufruire della porzione di fondo ai fini della propria attività di coltivazione;

Visto che al fine di evitare l'alea del giudizio, veniva adottata la deliberazione n. 6 del 26/01/2011, all'oggetto: "Approvazione atto di transazione tra il Comune di Albettono e i Sigg.ri Panighello Gianni e Panighello Danilo di Albettono, relativa alla vertenza giudiziaria innanzi al Tribunale Civile di Vicenza rubricata al n. 4347/07 R.G.;

Constatato tuttavia che successivamente, e cioè in data 10 febbraio 2011 veniva depositata in cancelleria del Tribunale Civile di Vicenza sentenza n. 168/2011 con cui il Tribunale medesimo così statuiva : "1. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione attiva degli attori; 2. dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione; 3. dichiara che i fondi indicati analiticamente in atto di citazione, identificati al C.T. Comune di Albettono fg. 21 mappali nn. 633, 624, 623, 636, 621, 628, 625, 626, 627, 620, 619 per un totale di mq. 2466,00 e i mappali 139/b, 139/c, 140/b, 141/b, 96/b pari a mq. 435, pari a complessivi mq. 2901,00 sono stati acquistati alla proprietà dal Comune Convenuto a seguito di irreversibile trasformazione (sede strada Comunale Via Melia e Via Castello) "sine titulo", disponendo le conseguenti volture e trascrizioni a cura del Conservatore dei RR.II. e a spese del convenuto; 4. Condanna il Comune convenuto, in persona del sindaco pro-tempore, a versare a parte attrice a titolo di risarcimento danni per l'acquisto della proprietà mediante occupazione espropriativa dei fondi già di proprietà degli attori la somma capitale di € 64.228,20= oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della domanda giudiziale al saldo e agli interessi sulla somma predetta rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat nonché la somma capitale di € 500,00= liquidata in via equitativa in moneta corrente a titolo di risarcimento danni per l'illegittima occupazione dei fondi fino all'irreversibile trasformazione oltre agli interessi legali sulla predetta somma rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat sino al saldo; 5. Condanna in Comune convenuto, come sopra rappresentato, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida nella somma complessiva di euro 4.507,00= di cui Euro 1.200,00= per diritti ed euro 3.200,00 per onorari oltre spese generali su diritti e onorari, Iva e Cpa";

Ritenuto di prendere atto del contenuto di tale sentenza, revocando, conseguentemente, la propria precedente deliberazione n. 6/2011, sopra citata;

Ritenuto di ribadire che le parti, al fine di evitare l'alea dell'instaurando giudizio d'Appello, senza che ciò voglia riconoscere alcunchè in ordine alla fondatezza delle pretese dedotte

in giudizio e riconosciute in primo grado, intendono transigere in ordine all'insorta controversia;

Visto, all'uopo, l'allegato atto di transazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale vengono descritti i fatti e lo stato attuale della controversia;

Dato atto che nel citato documento le parti hanno concordato il pagamento da parte del Comune di Albettone della somma onnicomprensiva di € 40.000,00 (quarantamila/00), ivi comprese le spese legali, a completa tacitazione di tutte quante le ragioni ed i motivi per cui i Sigg.ri Panighello hanno convenuto in giudizio il Comune di Albettone;

Dato atto, altresì, che le parti hanno concordato che le spese di registrazione della sentenza, nonché le spese di intestazione, volturazione e trascrizione dei fondi dal Comune acquisiti saranno sostenute dal Comune di Albettone;

Tutto ciò premesso;

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di revocare, per quanto esposto in narrativa, la propria precedente deliberazione n. 6 del 26/01/2011;
- 2) di approvare, per le causali di cui in narrativa, l'unito atto di transazione tra il Comune di Albettone e i Sigg.ri Panighello Gianni e Panighello Danilo di Albettone, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale viene posto fine alla vertenza giudiziaria avanti il Tribunale Civile di Vicenza, rubricata al nr. 4347/07 R.G.;
- 3) di dare atto che la somma di EURO 40.000,00 che il Comune di Albettone si è impegnato ed obbligato a pagare in favore dei Sigg.ri Panighello Gianni e Danilo di Albettone, a completa tacitazione di tutte le ragioni ed i motivi espressi dai medesimi, trova copertura nel P.E.G. 2011 come segue:
  - per € 7.670,86 cap. 2010 R.P.1991- imp. n. 315/1991
  - per € 10.329,14 cap. 2011 R.P. 2001-imp. n. 1096/2001
  - per € 22.000,00 cap. 2011 R.P. 2004-imp. n. 1048/2004
- 4) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico - Area Lavori Pubblici, Sig. Carlo Geom. Zanin, alla sottoscrizione dell'atto di transazione in oggetto;
- 5) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico - Area Lavori Pubblici l'assunzione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al presente atto.

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4' comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
**(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Si attesta che dell'adozione della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

---

**COMUNICAZIONE AL PREFETTO**  
**(Art. 135 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Si attesta che dell'adozione della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, è stata data comunicazione al Prefetto, in quanto rientrante nelle fattispecie previste dal comma 2 dell'art. 135 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Roberta Di Como)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

---